

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 204 del 10/11/2011 - rif. PREC 244/10/S

Parere di Precontenzioso n. 204 del 10/11/2011 - rif. PREC 244/10/S d.lgs 163/06 Articoli 37, 64 - Codici 37.1, 64.1

La previsione del bando secondo la quale nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 17 comma 1 lett. g), l. 11 febbraio 1994 n. 109, i requisiti di cui all'art. 66 comma 1, lett. a), b), d), d.P.R. n. 554 del 1999, devono essere posseduti dal capogruppo in misura non superiore al 60%, risponde ad una legittima ratio, individuabile nell'esigenza di consentire la partecipazione a gare anche a soggetti che, pur non possedendo, singolarmente, i requisiti necessari, possono partecipare alle stesse unendosi a un soggetto più forte (Cfr. TAR Veneto, Sez. I, 6 dicembre 2005 n. 1010). Una modifica dei requisiti richiesti dal bando comporta nel concreto una diversa percentuale di partecipazione dei soggetti interessati e può essere consentita solo previa riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.